

Deliberazione della Giunta Regionale 10 marzo 2014, n. 28-7218

Sostegno allo sviluppo rurale reg. (CE) 1698/2005 e s.m.i. mediante il fondo FEASR in conformita al regime transitorio di cui al reg. (UE) 1310/2013. Campagna 2014: Prolungamento e prosecuzione di impegni pluriennali assunti prima dell'1.1.2014 e nuovi impegni ai sensi della misura 214 "Pagamenti agroambientali" del PSR 2007-2013. Spesa 6,57 milioni di Euro a carico della UPB DB11152 del bilancio di previsione 2014.

A relazione dell'Assessore Sacchetto:

Visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio e ss.mm.ii. che ha costituito, tra l'altro, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

visto il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e ss.mm.ii. sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR per il periodo di programmazione 2007-2013 che stabilisce che il FEASR interviene negli Stati membri nel quadro di programmi di sviluppo rurale (PSR);

visto il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007-2013 del Piemonte, adottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 44-7485 del 19/11/2007, che è stato approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2007) 5944 del 28/11/2007 e la cui versione vigente contiene le successive modifiche approvate con:

- comunicazione da parte della Commissione europea - Direzione generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale D(2009)7334 del 12 marzo 2009;
- decisione della Commissione Europea C(2010)1161 del 1° marzo 2010 (revisione "health check" della PAC);
- decisione della Commissione Europea C(2012) 2248 del 30 marzo 2012;
- decisione della Commissione Europea C(2012) 9804 del 19 dicembre 2012;
- nota della Commissione europea Ares(2013)2866363 inviata via SFC il 12 agosto 2013;

considerato che il reg. (CE) n. 1698/2005 individua all'art. 36, lettera a, punto iv) e illustra in dettaglio all'art.39 i pagamenti agroambientali come gli impegni aventi durata almeno quinquennale che oltrepassano le specifiche norme obbligatorie stabilite in applicazione degli articoli 5 e 6 degli allegati II e III del reg. (CE) n. 73/2009 e ss.mm.ii. e oltrepassano i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari e altre specifiche norme obbligatorie prescritte dalla legislazione nazionale;

visto il regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione e ss.mm.ii., recante disposizioni di applicazione del reg. (CE) 1698/05, in base al quale è stato predisposto il contenuto del PSR 2007-2013 del Piemonte;

considerato che il 2° comma, par. 12, art. 27 del reg. (CE) n. 1974/2006 e ss.mm.ii., dava facoltà agli Stati membri di autorizzare il prolungamento della durata quinquennale degli impegni agroambientali al massimo fino al periodo di riferimento della domanda di pagamento 2013 e che la Regione Piemonte ha autorizzato tale prolungamento per 3 azioni in due occasioni:

- per la campagna 2012 mediante le deliberazioni della Giunta regionale n. 19-2790 del 24.10.2011 e n. 87-3597 del 19.03.2012 e
- per la campagna 2013 mediante la DGR n. 19-4891 del 7.11.2012 e s.m.i.;

visto che la Commissione europea, valutando che il protrarsi del processo di riforma della politica agricola comune avrebbe comportato ritardi nel processo di presentazione e di approvazione di

nuovi programmi di sviluppo rurale interrompendo l'attuazione della politica europea, mediante il regolamento di esecuzione (UE) n. 335 del 12 aprile 2013 (che ha modificato il citato 2° comma, par. 12, art. 27 del reg. (CE) 1974/2006) ha impartito il primo set di regole per la transizione dello sviluppo rurale dal 2007-2013 al 2014-2020 estendendo la possibilità di prorogare la durata degli impegni agroambientali in corso di esecuzione fino al periodo di riferimento della domanda di pagamento del 2014;

considerato che la dotazione finanziaria complessiva della Misura 214 del PSR 2007-2013 (comprensiva delle risorse atte a finanziare le domande pluriennali avviate anteriormente al 2007 ai sensi del reg. (CEE) 2078/92 e del reg. (CE)1257/99 e transitate sul reg. (CE) 1698/2005 ai sensi del reg. (CE)1320/2006) è pari a 283,78 milioni di € di spesa pubblica totale, di cui 125,67 milioni di € a carico del FEASR e i restanti 158,11 milioni di € a carico dello Stato;

verificato che con i bandi effettuati dal 2007 al 2013 per la presentazione di domande per le azioni della Misura 214 e l'autorizzazione dei prolungamenti della durata concessa a 3 azioni nel 2012 e nel 2013, di cui si è detto, sono state impegnate tutte le risorse disponibili;

precisato che eventuali e limitate economie/recuperi della dotazione 2007-2013 della misura 214 (o delle altre misure del PSR 2007-2013 previa autorizzazione dello spostamento da parte della UE) potranno contribuire al finanziamento di 1.453 domande dell'annualità 2013 collocate in graduatoria degli idonei nella parte non finanziabile per un importo richiesto pari a 3,7 milioni di € in conformità a quanto disciplinato con D.G.R. n. 30-6513 del 14.10.2013;

ritenuto di dover garantire la continuità nell'attuazione della politica di sviluppo rurale e di consegnare un passaggio agevole da un periodo di programmazione a quello successivo;

preso atto che la nuova politica agricola comune 2014-2020 è stata esplicitata con i regolamenti approvati dal Parlamento europeo e dal Consiglio in data 17 dicembre 2013 e pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 347 del 20 dicembre 2013 e che tale politica si avvale in modo coordinato dell'utilizzo dei fondi strutturali e di investimento europei;

verificato che il reg. (UE) n. 1306 del 17.12.2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente il finanziamento, la gestione ed il monitoraggio della politica agricola comune riconferma agli articoli 3 e 5 il FEASR come lo strumento atto al finanziamento delle misure di sviluppo rurale in regime di gestione concorrente tra gli Stati membri e l'Unione;

visto il reg. (UE) n. 1305 del 17.12.2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR che, nell'ambito della politica agricola comune, definisce gli obiettivi e le priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale e delinea il contesto strategico e le misure da adottare per attuare la politica di sviluppo rurale;

visto che il reg. (UE) n. 1305/2013 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2014 e che esso, tra l'altro, abroga il reg. (CE) 1698/2005 stabilendo altresì all'art. 88 che quest'ultimo continua ad applicarsi agli interventi realizzati nell'ambito dei programmi approvati dalla Commissione anteriormente al 1° gennaio 2014;

visto il reg. (UE) n. 1310 del 17.12.2013 con cui il Parlamento europeo e il Consiglio hanno stabilito il secondo set di regole per la transizione dello sviluppo rurale dal 2007-2013 al 2014-2020 e che sancisce all'articolo 3, par. 1 l'ammissibilità al beneficio di un contributo del FEASR nel periodo di programmazione 2014-2020 delle spese relative agli impegni giuridici nei confronti dei

beneficiari sostenute nell'ambito, tra l'altro, delle misure di cui all'art. 36 del reg.(CE) 1698/2005, che comprende i pagamenti agroambientali;

visto che il citato art. 3, par. 2 del reg. (UE) n. 1310/2013 stabilisce l'ammissibilità delle spese degli impegni assunti ai sensi delle misure di cui all'art. 36 del reg.(CE) 1698/2005 a beneficiare delle risorse della nuova programmazione 2014-2020 per i pagamenti:

- da effettuarsi tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2015, nel caso sia esaurita la dotazione finanziaria per la misura pertinente del rispettivo PSR 2007-2013 e
- da effettuarsi dopo il 31 dicembre 2015;

visto che l'articolo 1 del reg. (UE) n. 1310/2013 concede la facoltà in capo agli Stati membri di continuare ad assumere nel 2014 nuovi impegni giuridici nei confronti dei beneficiari relativamente, tra l'altro, alle misure di cui all'art. 36 del reg. (CE) 1698/2005 conformemente ai PSR adottati in base a tale regolamento, anche dopo l'esaurimento delle risorse finanziarie del periodo di programmazione 2007-2013 purché la domanda di sostegno sia presentata prima dell'adozione del programma di sviluppo rurale per il periodo 2014-2020;

visto che anche per le spese di tali nuovi impegni giuridici di cui all'art. 1 del reg. (UE) n. 1310/2013, in combinato disposto con l'articolo 3 par. 1 del medesimo regolamento, è riconosciuta l'ammissibilità al beneficio di un contributo del FEASR nel periodo di programmazione 2014-2020;

sentite le Organizzazioni professionali agricole e le espressioni del mondo cooperativistico agricolo nel corso della seduta del 24 gennaio 2014 che hanno richiesto che il sostegno alle aziende agricole finanziate mediante il PSR 2007-2013 non si interrompa nell'anno di transizione alla futura programmazione, ma che vengano utilizzate per il loro finanziamento anche le risorse che saranno in dotazione del PSR 2014-2020;

concluso che è possibile provvedere al futuro finanziamento della campagna 2014 della misura 214 del PSR 2007-2013 solo attraverso le nuove risorse della programmazione 2014-2020, pur non potendone garantire il finanziamento in quanto subordinato all'approvazione del PSR 2014-2020 da parte della Commissione UE che comprende nelle nuove misure n. 10 e n. 11 (corrispondenti alla misura 214 del PSR 2007-2013) le tabelle con gli importi dei trascinamenti oggetto della presente DGR e subordinato altresì, alla codecisione di finanziamento comunitario e nazionale;

rammentate le azioni componenti la misura 214 del PSR 2007-2013 della Regione Piemonte che in seguito verranno richiamate in breve mediante il loro codice numerico:

- 214.1 (Applicazione di tecniche di produzione integrata);
- 214.2 (Applicazione di tecniche di produzione biologica);
- 214.3.1 (Apporto di sostanza organica di pregio da ammendanti compostati);
- 214.3.2 (Apporto di sostanza organica di pregio da letame e matrici palabili);
- 214.4 (Conversione di seminativi in colture foraggiere permanenti);
- 214.6.1 (Sistemi pascolivi estensivi);
- 214.7.1 (Conservazione di elementi naturaliformi dell'agroecosistema);
- 214.7.2 (Coltivazione a perdere per l'alimentazione della fauna selvatica);
- 214.7.3 (Fasce tampone inerbite);
- 214.8.1 (Conservazione di razze locali minacciate di abbandono);
- 214.9 (Interventi a favore della biodiversità nelle risaie);

vista la situazione delle domande agroambientali in relazione all'anno di impegno cui erano giunte nel 2013 ed effettuata la proiezione dei fabbisogni finanziari secondo l'articolazione delle spese

ammissibili al FEASR 2014-2020 descritta dal reg. (UE) n. 1310/2013, si distinguono 3 *tipologie* di domande basate sul rispetto delle regole del PSR 2007-2013 che possono essere autorizzate per il 2014:

- a) prolungamento di 1 anno degli impegni terminati nel 2013 (anche dopo l'effettuazione di 1 o 2 anni aggiuntivi), ai sensi del 2° comma, par. 12, art. 27 del reg. (CE) 1974/2006 come modificato dall'art. 1 punto 2) del reg.(UE) n. 335/2013 (art. 3 par. 2 del reg. (UE) n. 1310/2013);
- b) prosecuzione di impegni che non hanno completato il periodo minimo previsto per l'azione di riferimento (5 o 10 anni) (art. 3 par. 2 del reg. (UE) n. 1310/2013);
- c) nuovi impegni giuridici ai sensi della misura 214 del PSR 2007-2013, limitatamente alle azioni 214.1, 214.2 e 214.7/1 al fine di consentire il sostegno della manutenzione degli investimenti realizzati con la misura 216 del PSR 2007-2013 (art. 1 del reg. (UE) n. 1310/2013);

riportata di seguito la descrizione delle caratteristiche, del numero delle domande e degli importi stimati necessari per ognuna delle tipologie di domande a), b) e c) da presentare nel 2014:

tipologia a), cui gli agricoltori possono aderire in modo facoltativo, riguardante:

- n. 2.259 domande ai sensi delle azioni 214.1, 214.2, 214.3.1, 214.3.2, 214.4, 214.6.1, 214.8.1, 214.9 (operazione "mantenimento della sommersione su parte della risaia durante le asciutte") che potrebbero realizzare il 6° anno di impegno con un importo stimato al massimo pari a 2,74 milioni di € di spesa pubblica totale;
- n. 79 domande ai sensi dell'azione 214.8.1 che potrebbero realizzare il 7° anno di impegno con un importo stimato al massimo pari a 327.600 € di spesa pubblica totale;
- n. 5.416 domande ai sensi delle azioni 214.1 (o sue trasformazioni nel corso del periodo impegno verso azioni a maggior impatto ambientale), 214.2 e 214.8 che potrebbero realizzare l'8° anno di impegno con un importo stimato al massimo pari a 20,11 milioni di € di spesa pubblica totale;

tipologia b), cui gli agricoltori devono obbligatoriamente aderire, riguardante:

- n. 5.118 domande totali ai sensi delle azioni 214.1, 214.2, 214.3.1, 214.3.2, 214.4, 214.6.1, 214.6.2, 214.7.1, 214.7.2, 214.7.3, 214.8.1, 214.9 che devono effettuare il 2° o 3° o 4° o 5° anno di impegno con un importo stimato al massimo pari a 15,06 milioni di € di spesa pubblica totale;

tipologia c), cui gli agricoltori che hanno aderito alla misura 216 "Investimenti non produttivi" del PSR 2007-2013 devono aderire ex novo per effettuare la manutenzione degli elementi realizzati, riguardante:

- n. 70 domande stimate ai sensi delle azioni 214.1, 214.2 e 214.7/1 con un importo stimato al massimo pari a 300.000 € di spesa pubblica totale;

preso atto che complessivamente le risorse ritenute necessarie per il 2014 ammontano a 38,54 milioni di € di spesa pubblica totale;

visto l'esito della seduta in data 16 gennaio 2014 della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome 14/007/SR10/C10 che ha approvato la proposta di riparto dei fondi per l'intero periodo di programmazione dello sviluppo rurale 2014-2020 assegnando alla Regione Piemonte la spesa pubblica totale di 1.092.978.000 € così composta:

- 471.325.000 di € (43,12%) quota FEASR;
- 435.157.100 di € (39,81%) quota nazionale;
- 186.495.900 di € (17,06%) quota regionale;

considerato che le spese descritte per le tipologie a), b) e c) se compiute a carico del FEASR 2014-2020 comportano la partecipazione della Regione secondo la quota, come detto, del 17,06% quindi per un importo stimato di 6,57 milioni di € per l'annualità 2014;

verificato che secondo il reg. (UE) 1305/2013 gli Stati membri dovrebbero garantire il livello degli sforzi effettuati durante il periodo 2007-2013 e che essi dovrebbero spendere almeno il 30% del contributo totale del FEASR a ciascun PSR per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi nonché dei problemi di natura ambientale avvalendosi, tra l'altro, delle misure agro-climatico-ambientali e dell'agricoltura biologica;

verificato che tra le misure di sviluppo rurale individuate dal reg. (UE) n. 1305/2013 gli articoli 28 "Pagamenti agro-climatico-ambientali" (codice 10) e 29 "Agricoltura biologica" (codice 11) delineano misure analoghe alla misura "Pagamenti agroambientali" di cui all'art. 36 lettera a) punto iv) del reg. (CE)1698/2005, come avvalorato dalla tavola di concordanza di cui all'allegato I del reg. (UE)1310/2013;

ritenuto opportuno dare applicazione al citato reg. (UE) n. 1310 del 17.12.2013 ed in particolare agli articoli 1 e 3, utilizzando quota parte delle risorse assegnate al Piemonte per lo sviluppo rurale nel periodo 2014-2020, al fine di garantire continuità di applicazione sul territorio regionale delle tecniche agricole ecocompatibili finora adottate e considerato l'intervento urgente per non arrecare pregiudizio alle aziende agricole ed ai centri impegnati nell'assistenza alle medesime consentendo loro, rispettivamente, lo svolgimento delle operazioni stagionali agricole e il rispetto dei tempi di presentazione di dichiarazioni e domande agroambientali;

tenuto conto, inoltre, che è necessario avviare azioni propedeutiche, comprese le procedure informatiche, per poter consentire di concludere la presentazione delle domande di pagamento entro il 15 maggio 2014;

viste la legge regionale n. 1 del 5.02.2014 "Legge finanziaria per l'anno 2014" ed in particolare la tabella finanziaria riportata all'allegato B e la legge regionale n. 2 del 5.02.2014 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016";

vista la legge regionale 21.06.2002, n. 16 che ha istituito in Piemonte l'Organismo per le erogazioni in agricoltura di aiuti, contributi e premi comunitari;

visto l'art. 12 della legge regionale n. 35 del 13/11/2006 che ha modificato la l.r. n. 16 del 21/06/2002 stabilendo l'istituzione dell'ARPEA – Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura,

considerato che l'ARPEA è riconosciuta dal Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 1003 del 25/01/2008 come organismo pagatore (ai sensi del reg. CE 885/06) sul territorio della regione Piemonte.

visto che il Regolamento di funzionamento dell'A.R.P.E.A. prevede, tra l'altro, che:

- l'ARPEA possa avvalersi della collaborazione dei C.A.A. (Centri Autorizzati di Assistenza Agricola),
- l'ARPEA possa delegare, sulla base di apposite convenzioni, a soggetti esterni alcune funzioni di autorizzazione e/ o di servizio tecnico;

considerato che la gestione dei flussi finanziari dei Programmi di Sviluppo Rurale è effettuata, dal punto di vista operativo, dall'ARPEA e che i contributi sono costituiti da fondi provenienti da tre fonti distinte, secondo il seguente schema:

- la quota dell'Unione Europea che viene versata direttamente dalla UE all'Organismo pagatore;
- la quota restante che è suddivisa:

- per il 70% a carico dello Stato, che la versa direttamente all'Organismo pagatore e
- per il 30% a carico della Regione Piemonte che, sulla base delle disponibilità dell'apposito capitolo di spesa (UPB DB11152) del Bilancio di previsione della Regione Piemonte viene, di volta in volta, impegnata e trasferita ad ARPEA con Determinazioni dirigenziali del Settore Programmazione in materia di agricoltura e sviluppo rurale;

preso atto che, per quanto riguarda la quota regionale necessaria per il finanziamento dell'annualità 2014 della domande della misura 214 del PSR 2007-2013 pari a 6,57 milioni di € (unico onere a carico del Bilancio regionale), trova copertura nella UPB DB 11152 del Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 (L.R. 2 del 5.02.2014);

visti gli articoli 8 e 9 della L.R. n.1 del 5.02.2014 riguardanti rispettivamente “misure per la transizione della programmazione 2007-2013 alla programmazione 2014-2020 dello sviluppo rurale” e il “finanziamento del PSR 2014-2020” con cui, per il periodo di programmazione 2014-2020 è autorizzata la spesa di 27 milioni per ciascun esercizio finanziario dal 2014 al 2020;

rammentata la normativa recante le condizioni di base per poter ricevere il sostegno della misura 214 quali la condizionalità, i requisiti minimi di impiego dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari ed i requisiti obbligatori supplementari, indicati nel PSR 2007-2013 e richiamati dagli articoli 50 bis e 51 del reg. (CE) 1698/2005;

visto il reg. (UE) 65/2001 che stabilisce modalità di applicazione del reg. (CE) 1698/2005 per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità ed i provvedimenti attuativi a livello regionale in tema di riduzioni ed esclusioni ossia la D.G.R. n. 80-9406 del 1° agosto 2008 e ss.mm.ii, la D.G.R. n. 28-4053 del 27.06.2012 (che ha abrogato la precedente) e le determinazioni dirigenziali specifiche della misura 214 n. 1162 del 24.12.2008, n. 1380 del 29.12.2009, n. 1228 del 4.11.2010, n. 1675 del 30.12.2010 e n. 1461 del 30.12.2011;

verificato l'obbligo di applicare agli agricoltori aderenti la clausola che li obbliga ai sensi dell'art. 46 del reg. (CE) n. 1974/2006 (come modificato dal reg. (UE) 679/2011) ad adeguare gli impegni assunti ai sensi del reg. (CE) 1698/2005 verso impegni corrispondenti delle nuove misure del PSR 2014-2020 per poter ricevere l'ammissibilità al beneficio di un contributo del FEASR della programmazione 2014-2020 (art. 3 del reg. (UE) 1310/2013) e verificato che tale clausola di adeguamento si applica ai titolari delle seguenti categorie di domande:

- domande di prosecuzione degli impegni assunti prima dell'1.1.2014 e che non terminano entro l'anno corrente (parte della *categoria b*) ;
- nuove domande presentate nel 2014 (*categoria c*),

preso atto che il Comitato di Sorveglianza del PSR 2007-2013, istituito con la D.G.R. n. 38-8158 del 4.02.2008 ai sensi degli artt. 77 e 78 del reg. CE n. 1698/05 ha esaminato i criteri di selezione applicabili alle domande nel corso di diverse sedute ed in particolare:

- in data 29.02.2008, i criteri di selezione applicabili alle domande delle azioni 214.1, 214.2 e 214.8,
- nelle date del 29.02.2008 e del 9.06.2008, i criteri di selezione applicabili alle domande dell'azione 214.3,
- in data 12.12.2008, i criteri di selezione applicabili alle domande delle azioni 214.4, 214.6, 214.7 e 214.9;

rammentato che nel caso di nuove domande tali criteri vanno applicati, come già effettuato, dal 2009 al 2013;

considerato che, nelle more dell'approvazione del nuovo PSR della Regione Piemonte per il periodo di programmazione 2014-2020, occorre autorizzare, con la presente DGR, la Direzione Regionale 11 Agricoltura – Settore Agricoltura sostenibile ed infrastrutture irrigue ad avviare le procedure per l'approvazione delle disposizioni per il prolungamento degli impegni, la prosecuzione e l'assunzione di nuovi impegni secondo le tipologie a), b) e c) delle domande prima descritte;

specificato che tali disposizioni consistono in disposizioni di natura tecnica, di gestione delle eventuali graduatorie, nel rispetto delle norme comunitarie e nazionali vigenti in materia, compresa l'applicazione dei criteri di selezione approvati dal Comitato di sorveglianza del PSR.

Tutto ciò premesso;

la Giunta Regionale, a voti unanimi espressi ai sensi di legge,

delibera

In riferimento al sostegno allo sviluppo rurale da parte del reg. (CE) 1698/2005 e ss.mm.ii. ed in particolare all'art. 36 lettera a) punto iv) "Pagamenti agroambientali" mediante il fondo FEASR in conformità al regime transitorio di cui al reg. (UE) 1310/2013 di stabilire per l'annualità 2014:

I. la presentazione di domande ai sensi dell'omonima Misura 214 del PSR 2007-2013 della Regione Piemonte appartenenti a 3 diverse tipologie:

a) prolungamento di 1 anno degli impegni terminati nel 2013 (anche dopo l'effettuazione di 1 o 2 anni aggiuntivi), ai sensi del 2° comma, par. 12, art. 27 del reg. (CE) 1974/2006, come modificato dall'art. 1 punto 2) del reg.(UE) n. 335/2013 (art. 3 par. 2 del reg. (UE) n. 1310/2013);

b) prosecuzione di impegni che non hanno completato il periodo minimo previsto per l'azione di riferimento (5 o 10 anni) (art. 3 par. 2 del reg. (UE) n. 1310/2013);

c) nuovi impegni giuridici ai sensi della misura 214 del PSR 2007-2013, limitatamente alle azioni 214.1, 214.2 e 214.7/1 al fine di consentire il sostegno della manutenzione degli investimenti realizzati con la misura 216 del PSR 2007-2013 (art. 1 del reg. (UE) n. 1310/2013);

II. di destinare per il finanziamento delle domande della Misura 214 del PSR 2007-2013 in regime transitorio, descritte al punto precedente, 38,54 milioni di € di spesa pubblica totale con risorse a carico del nuovo piano finanziario nel periodo di programmazione 2014-2020 con fondi cofinanziati di cui quota UE (43,12%) 16,61 milioni di €, quota Stato (39,82%) 15,34 milioni di € e quota Regione (17,06%) 6,57 milioni di € secondo il riparto indicato in premessa;

III. di richiamare le prescrizioni delle azioni agroambientali ed in particolare la durata pluriennale degli impegni e la clausola di adeguamento degli impegni a partire dal 2015 al nuovo quadro giuridico della politica agricola comune, di cui al par. 46 del reg. (CE) 1974/2006, come modificato dal reg. (UE) 679/2011, quali condizioni a cui subordinare la partecipazione alle nuove domande del PSR 2014-2020;

IV. di richiamare il fatto che il riconoscimento del finanziamento è subordinato all'approvazione del PSR 2014-2020 da parte della Commissione UE che comprende nelle nuove misure n. 10 e n. 11 (corrispondenti alla misura 214 del PSR 2007-2013) le tabelle con gli importi dei trascinamenti oggetto della presente DGR ed alla codecisione di finanziamento comunitario e nazionale;

V. di dare atto che eventuali economie/recuperi della misura 214 (o delle altre misure del PSR 2007-2013) verranno utilizzate per il finanziamento delle domande 2013 collocate nella graduatoria degli idonei in conformità a quanto disciplinato con D.G.R. n. 30-6513 del 14.10.2013;

VI. di autorizzare la Direzione Regionale 11 Agricoltura – Settore Agricoltura sostenibile ed infrastrutture irrigue ad avviare le procedure per l'approvazione delle disposizioni per il prolungamento degli impegni, la prosecuzione e l'assunzione di nuovi impegni secondo le tipologie a), b) e c) delle domande descritte al punto I.

Contro la presente deliberazione è ammesso il ricorso al Tar entro 60 giorni, ovvero innanzi al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla piena conoscenza dell'atto.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)